

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società**

Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'[articolo 2415](#).